



RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

- FAMIGLIA E MINORI -

-L'Organismo Congressuale Forense mette a disposizione della Commissione alcune brevi considerazioni, richiamando al contempo il documento congedato dai gruppi di lavoro Famiglia e Minori e Riforma del processo civile che viene allegato per mera comodità di lettura.

Si allega inoltre la mozione approvata dalla Sessione Ulteriore del Congresso Nazionale Forense svoltosi a Roma il 23-24 luglio.

-L'Organismo Congressuale Forense esprime innanzitutto un giudizio favorevole sull'impianto della riforma apprezzando in particolare l'evidente finalità di una migliore razionalizzazione delle competenze nel processo di famiglia attualmente frammentate tra tre diversi organi giudiziari: Tribunale ordinario, Tribunale dei Minorenni e Giudice Tutelare per cui spesso si creano sovrapposizioni e duplicazioni di provvedimenti, a scapito dell'interesse del minore (best interest of child) che tutti i provvedimenti giudiziari dovrebbero perseguire come previsto dall'art.24 della Carta dei diritti fondamentali UE e dall'art. 3 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo.

-Esprime altresì apprezzamento per la modifica della normativa processuale, attraverso l'unificazione dei riti. Le norme del processo di famiglia sono ormai obsolete e manifestano tutti i loro limiti non solo rispetto alla disciplina sostanziale che ha avuto negli anni una importante evoluzione, anche alla luce della giurisprudenza CEDU, ma anche rispetto al mutamento del costume sociale. Il rito camerale rappresenta un retaggio della concezione patriarcale della famiglia in cui al Giudice veniva demandato il delicato compito di comporre la crisi familiare e tutelare i minori svincolato da regole processuali in violazione dei principi del giusto processo e del contraddittorio. I soggetti fragili nelle famiglie ed in particolare i minori sono titolari di veri e propri diritti soggettivi la cui tutela deve essere affidata anche a razionali ed efficaci regole processuali.

-Va accolta positivamente, alla luce delle indicazioni forniteci dal Congresso, quale massima assise della avvocatura, la creazione di un Tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie destinato ad assorbire le competenze del Tribunale ordinario, del Tribunale dei minorenni e del Giudice Tutelare. Si tratta di una riforma auspicata dall'avvocatura che da anni richiede che in questa materia, che coinvolge diritti indisponibili, le decisioni siano affidate ad un giudice di prossimità, vicino ai minori e alle loro famiglie, e vengano adottate in tempi rapidi.

- Qualche perplessità viene espressa in merito al rito sul sistema delle preclusioni coincidenti con gli atti introduttivi anche per la deduzione delle prove, che impone consistenti limitazioni ai diritti disponibili delle parti in un procedimento che, necessariamente, deve invece tenere conto delle



rapide modificazioni alle quali è sottoposta la vita dei coniugi e dei minori soprattutto nelle fasi acute di una eventuale crisi.

Meglio sarebbe adeguare il rito della famiglia alle preclusioni gradualità del rito ordinario, sempre nell'ottica di uniformare i riti (camerale, speciale e ordinario).

-Si ritiene migliorabile la spinta verso la informatizzazione del processo, con il superamento della situazione attuale che vede il processo minorile isolato anche dal punto di vista del sistema informatico in uso.

-Si esprime apprezzamento per l'ampliamento dell'intervento del curatore speciale (reso obbligatorio in alcuni casi) e della difesa tecnica a favore del minore. Si ritiene che debbano però essere introdotti requisiti stringenti di formazione specifica per gli avvocati che intendano rivestire questo delicato ruolo. In questa materia infatti è richiesta un'elevata specializzazione da parte di tutti gli operatori coinvolti.

-Non si può non evidenziare però che tutti gli aspetti citati necessitano di una consistente implementazione delle risorse sia in termini di personale che di investimenti nelle infrastrutture e nelle dotazioni tecnico informatiche senza le quali la riforma rimarrebbe inattuata e inattuabile.

-Si ravvisano nel testo attuale del disegno di legge limitati ed ancora insufficienti interventi in tema di negoziazione assistita sulla quale, stante anche l'evidente ricaduta in senso deflattivo, appare improcrastinabile l'intervento diretto alla previsione della possibilità di concludere patti di trasferimenti immobiliari immediatamente trascrivibili e non aventi efficacia meramente obbligatoria, come già suggerito dalla Commissione Luiso.

Prevedendo inoltre l'estensione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche agli accordi ex art. 6 della legge e non, come indicato nella relazione tecnica, alle sole ipotesi in cui la Negoziazione assistita sia condizione di procedibilità della domanda.

Il disegno di legge in esame potrebbe essere l'occasione per giungere ad una soluzione accettata da tutti i soggetti della giurisdizione coinvolti e, superando il passato, avvicinare il nostro ordinamento al modello indicato dalla giurisprudenza Edu e dai principi costituzionali in particolare quello del giusto processo.

A cura del gruppo di Lavoro "Famiglia e Minori" dell'O.C.F.